

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE MISURE URGENTI PER CONTRASTARE I FENOMENI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DEI PROFESSIONISTI SANITARI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI NONCHÈ DI DANNEGGIAMENTO DEI BENI DESTINATI ALL'ASSISTENZA SANITARIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16 che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del..... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

*(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)*

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o

socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.».

## ART. 2

*(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

«*a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'art. 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

*a-quater*) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»;

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

## ART. 3

*(Misure applicative dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)*

1. Al fine di armonizzare sull'intero territorio nazionale le misure applicative di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, adotta apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 113 del 2020.

2. I sistemi di videosorveglianza installati nelle strutture di cui al comma 1, sono segnalati con appositi cartelli informativi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal punto 3.1 del

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

ART. 4

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto-legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo.

Negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza.

Il tema della tutela del personale sanitario e socio-sanitario è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è intervenuto a modificare il secondo comma dell'articolo 583-*quater* del codice penale, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività. Nel medesimo decreto è stata prevista anche la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, presidi fissi della Polizia di Stato.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa.

I predetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza, alla base di questo ulteriore intervento normativo.

A tal fine, il provvedimento in esame introduce, in un'ottica preventiva e di deterrenza, misure volte a disincentivare i comportamenti violenti a danno del personale sanitario e socio-sanitario.

In particolare, si interviene sul codice penale, prevedendo una pena aggravata per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private.

Si interviene, altresì, sul codice di procedura penale, allo scopo di prevedere, in caso di episodi violenti nei contesti sanitari, l'arresto obbligatorio in flagranza, anche "differito", ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica. Al fine di garantire l'effettiva applicabilità di tale istituto, si prevede, inoltre, l'adozione di apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso le quali opera personale sanitario e socio-sanitario, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)**

La disposizione reca modifiche all'articolo 635 del codice penale, sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell'ipotesi in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*).

Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili, le cose esistenti all'interno delle predette strutture o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Tenuto conto delle modalità in cui la condotta di danneggiamento è posta in essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture, la disposizione prevede un incremento della pena edittale, che viene prevista nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa fino a 10.000 euro. Tale pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

### **Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)**

Al fine di garantire una risposta efficace al crescente numero di reati commessi in danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché dei beni connessi alla loro attività professionale, la disposizione reca modifiche agli articoli 380 e 382-*bis*, del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita.

La scelta normativa è quella di estendere le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Con la modifica all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, si introduce il comma 1-*bis* al fine di prevedere l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno ai soggetti ivi operanti e alle cose ivi esistenti così come individuati dalla norma. Si prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica.

Ai fini dell'arresto "in flagranza differita" è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l'arresto sia compiuto

non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

La disposizione, pertanto, consente l'applicazione nei contesti sanitari di un modello peraltro già contemplato, seppur per fattispecie differenti, dal codice, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (articolo 382-*bis* e legge 24 novembre 2023, n. 168) o per ipotesi introdotte *extra codicem* (prime tra tutte le ipotesi di flagranza differita, o prolungata, previste dalle norme in tema di reati commessi durante manifestazioni sportive o in occasione di esse, dettate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401).

### **Articolo 3 (*Misure applicative dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113*)**

La disposizione risponde all'esigenza di assicurare un maggiore controllo all'interno delle strutture presso cui operano i professionisti sanitari e socio-sanitari. In particolare, al fine di garantire in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le misure applicative di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113, il **comma 1** prevede l'adozione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, di apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle strutture presso cui opera il predetto personale.

Il **comma 2** stabilisce che i sistemi di sorveglianza siano segnalati mediante appositi cartelli informativi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal punto 3.1 del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Ciò consente agli interessati non solo di essere informati sull'esistenza di un sistema di videosorveglianza attivo nell'area in cui stanno per accedere, ma anche di essere edotti di tutte le informazioni prescritte in materia di privacy al momento dell'accesso nella zona videosorvegliata.

### **Articolo 4 (*Clausola di invarianza finanziaria*)**

La disposizione prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 5 (*Entrata in vigore*)**

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## RELAZIONE TECNICA

### **Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)**

La disposizione reca modifiche all'articolo 635 del codice penale che disciplina il reato di danneggiamento prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la multa di 10.000 euro quando il reato sia commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*. La disposizione precisa che tali pene si applicano qualora sia distrutto, disperso, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Si prevede, altresì, un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da più persone riunite. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)**

La disposizione reca modifiche agli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale al fine di estendere l'arresto obbligatorio in flagranza, anche differito, ai reati commessi ai danni del personale sanitario e socio-sanitario durante lo svolgimento della propria attività nonché dei beni destinati all'assistenza sanitaria. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3 (Misure applicative dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113)**

La disposizione mira a garantire un maggiore controllo all'interno delle strutture in cui operano i professionisti sanitari e socio-sanitari, prevedendo l'adozione da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, di apposite linee guida anche con riguardo all'utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza nelle predette strutture, fermo restando il rispetto della disciplina vigente in materia di privacy. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La norma prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Articolo 5 (Entrata in vigore)**

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

